

# **COMUNE DI REGALBUTO**

**Provincia di Enna**

## **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEI TERMINI PROCEDIMENTALI”.**

### **PARTE I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Capo I – IL DIRITTO DI ACCESSO**

###### **Articolo 1 - Fonti e finalità**

Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990 n. 142, della legge 7 agosto 1990 n. 241, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, L.R. 30.04.91, n. 10 e L. R. 11.12.91, n. 48 e dello statuto comunale, le misure organizzative per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi al fine di garantire la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità dell’attività amministrativa, la partecipazione consapevole all’attività del comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell’attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti pubblici e privati.

##### **Capo II – OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO**

###### **Articolo 2 - Definizione di documento amministrativo**

1. Costituisce documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dagli organi del Comune, o di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documenti stabilmente detenuti dall’ente e dallo stesso utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

2. Oggetto dell’accesso possono essere: provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, gli atti procedimentali, gli atti e documenti versati nei procedimenti amministrativi a fini istruttori, nei limiti stabiliti dal presente regolamento a tutela della privacy degli interessati. L’accesso è consentito anche rispetto al provvedimento finale da sottoporre a controllo, purché l’interessato sia avvertito della inefficacia dell’atto.

3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dar luogo a controlli generalizzati, né può essere effettuato a scopo emulativo.

### **Capo III - I SOGGETTI**

#### **Articolo 3 - I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 241/90 e art. 10/91.**

1. In conformità all'art. 22 della L. n. 241/90, e all'art. 25 della L.R. 10/91 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza del documento finale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Possono presentare richiesta di accesso: persone fisiche e giuridiche, associazioni, comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi o diffusi che dimostrino la titolarità di un interesse alla conoscenza degli atti del procedimento e del provvedimento finale per la cura e tutela di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, anche se non classificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

#### **Articolo 4 – I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 142/90 e L.R. 48/91.**

1. Allo scopo di perseguire una partecipazione effettiva alla vita del Comune, in conformità all'art. 7 della L. n. 142/90, possono accedere agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso della amministrazione comunale:

- a) tutti i cittadini residenti nel comune dotati della capacità di agire;
- b) i rappresentanti delle :
  - associazioni ed istituzioni registrate per l'attività di partecipazione che svolgono nel comune;
  - organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. n. 266/91;
  - associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della L. n. 349/86;
  - associazioni ed istituzioni di cittadini che hanno sede nel Comune e che pur non rientrando fra quelle suindicate, svolgono nel territorio comunale attività ricreativo - sportiva, sociale, culturale ed economica di interesse generale;
  - persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale.

#### **Articolo 5 - Il diritto di accesso dei consiglieri comunale**

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il quinto comma dell'art. 31 della L. n. 142/90 e l'art. 24 della L. n. 816/85.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, atti dell'amministrazione di appartenenza ed ai documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti, ai fini dell'espletamento del mandato.

3. I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta al responsabile del servizio dell'accesso, ai responsabili dei servizi o al Segretario Comunale:

- a) per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata anche verbalmente;
- b) per il rilascio di copie degli atti e dei documenti amministrativi, mediante **[(formale) -parola soppressa]** richiesta **[(scritta) parola soppressa]** contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.

4. L'esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito.

Per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti un costo ed un impegno troppo elevato per la sua riproduzione la giunta comunale può stabilire il pagamento dei rimborsi per il costo di riproduzione, che in ogni caso non possono essere superiori al 50% **[percentuale integrata]** dei rimborsi di cui all'art. 8 del presente regolamento.

5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato.

6. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli amministratori comunali nonché ai revisori dei conti.

## **Capo IV - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO**

### **Articolo 6 - Istituzioni del servizio**

1. L'esercizio del diritto di accesso è assicurato con l'istituzione di un apposito servizio e viene effettuato direttamente dalle unità organizzative nelle quali è articolata la struttura del comune. Qualora fosse già previsto dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi adottato dalla giunta, il servizio del diritto di accesso può essere svolto dall'ufficio relazioni con il pubblico.

2. Il servizio, per ogni unità organizzativa, nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa unità dall'ordinamento comunale, provvede a tutte le procedure relative all'accesso, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi.

3. Per la visione dei documenti, atti e pubblicazioni può essere allestito un apposito locale; in mancanza di un locale idoneo la visura degli atti e documenti deve svolgersi nell'ufficio del responsabile del diritto di accesso.

4. I dirigenti/responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza, definiscono la ripartizione, nell'ambito di ciascuna unità organizzativa, delle competenze inerenti il servizio per l'accesso, con l'individuazione dei preposti e dei responsabili del servizio stesso, nonché degli eventuali sostituti e dei relativi compiti.

5. Ciascuna unità organizzativa istituisce un protocollo sezionale relativo alle procedure di accesso, sul quale sono registrate richieste, scadenze, tempi e natura delle risposte. Il protocollo è tenuto dal responsabile del procedimento per l'accesso o da un suo collaboratore.

### **Articolo 7 – Ufficio relazioni con il pubblico**

1. L'ufficio relazioni con il pubblico, se istituito, deve garantire, mediante la gestione dell'intero procedimento di accesso ai documenti formati dagli altri uffici dell'amministrazione, il servizio del diritto di accesso, dei diritti di partecipazione procedimentale, l'informazione relativa agli atti e allo stato del procedimento.

2. In conformità all'ordinamento degli uffici adottato dalla giunta, l'U.R.P. deve essere dotato di personale, impianti tecnologici ed informatici di collegamento con le unità organizzative del servizio di accesso nei diversi settori dell'amministrazione, con le relative banche dati, e con l'archivio.

3. Il dirigente dell'ufficio/responsabile di servizio provvede a nominare il responsabile del procedimento di accesso e ad individuarne le competenze.

4. L'U.R.P. deve provvedere a:

a) ricevere le richieste di accesso alle informazioni, agli atti, e documenti amministrativi, le richieste formali amministrative, e di rilascio di copie;

b) curare il protocollo delle richieste;

c) decidere sull'ammissibilità delle richieste tenuto conto delle esclusioni e limitazioni stabilite dalla legge e dal regolamento;

d) consentire la visione degli atti, documenti, pubblicazioni presso l'ufficio del responsabile del procedimento di accesso, ovvero in caso di complessità della visione, o quando l'interessato ne faccia richiesta, la visione deve essere consentita negli appositi locali predisposti per tale attività o, eccezionalmente, presso l'ufficio che detiene il documento;

- e) predisporre un servizio di sorveglianza durante la visione dei documenti in originale od in fotocopia autenticata;
- f) rilasciare copia degli atti e documenti che si hanno in disponibilità;
- g) inviare, con l'indicazione del termine entro il quale fornire la risposta, l'istanza di accesso, al responsabile del procedimento dell'unità organizzativa competente per materia, se l'atto o il documento non è in possesso dell'ufficio;
- h) segnalare ai dirigenti/responsabili di servizio delle unità organizzative interessate per materia le richieste alle quali non è stata data risposta entro il termine fissato per il procedimento;

#### **Articolo 8 – Rimborsi e diritti di segreteria**

1. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento del costo della riproduzione, del bollo, se richiesto dalla vigente normativa in materia, dei diritti di ricerca;
2. Con deliberazione della giunta comunale sono stabilite e aggiornate le tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca e le modalità di versamento.
3. Tali tariffe dovranno essere commisurate al costo effettivo dell'operazione richiesta, dovranno essere riferite a ciascuna pagina e dovranno prevedere una riduzione dell'importo al crescere del numero delle pagine e non dovranno essere così elevate da rendere difficile l'accesso. Per il rilascio di copie autenticate devono, inoltre, essere corrisposti i diritti di segreteria.
4. I rimborsi ed i diritti di segreteria si riscuotono mediante l'apposizione di marche segnatasse sulla richiesta presentata dall'interessato, da parte del responsabile dell'accesso, o consegnando le stesse marche in caso di accesso informale.

#### **Articolo 9 – Guida informativa**

1. Può essere disposta la pubblicazione, in veste economica, di una guida informativa del Comune contenente l'organigramma delle unità organizzative comunali, la loro ubicazione ed i numeri di telefono, i nominativi dei dirigenti/responsabili di servizio e dei responsabili dei procedimenti di accesso, l'indicazione delle competenze di ciascuna struttura. La guida viene distribuita presso gli uffici ed i servizi comunali, le edicole, le librerie ed altri centri di affluenza dei cittadini.

#### **Articolo 10 – Pubblicazioni nell'albo pretorio**

1. In un locale del palazzo comunale è collocato, a disposizione del pubblico, l'albo pretorio del Comune, in modo da garantire la conoscenza e la lettura degli atti esposti e, insieme, la loro conservazione senza possibilità di alterazioni o sottrazioni.
2. Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta, compresi gli atti ad esse allegati, sono rese pubbliche mediante affissione nell'albo pretorio. Le ordinanze del Sindaco, gli avvisi di gara, i risultati delle gare, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio di concessione edilizia, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazione edilizia, l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche e tutti gli atti che per norma di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all'albo pretorio per il tempo stabilito dalle disposizioni suindicate. Una determinata sezione dell'albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.

## PARTE II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TERMINI PROCEDIMENTALI

#### Capo I

##### Articolo 11 – Fonti e finalità

1. Le disposizioni che seguono sono adottate in conformità ed in attuazione degli artt. 2 e 4 della L. n. 241/90 e L.R. 30.04.91, n. 10 e L.R. 11.12.91, n. 48, al fine di garantire l'efficacia, e trasparenza dell'attività amministrativa.

#### Capo II – L'UNITA' ORGANIZZATIVA

##### Articolo 12 – Definizione dell'unità organizzativa

1. L'individuazione dell'unità organizzativa responsabile è operata dal dirigente/responsabile di servizio.

2. Possono essere individuate quali unità organizzative responsabili:

- a) i servizi;
- b) le strutture equiparate al servizio dall'ordinamento degli uffici;
- c) le unità operative complesse e organiche.

3. Per ciascun tipo di procedimento è individuata, quale responsabile, una unità organizzativa interna.

4. L'unità organizzativa responsabile costituisce, all'interno degli uffici comunali, la struttura di riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua competenza.

5. Per i procedimenti per i quali non è stata individuata l'unità organizzativa responsabile ai sensi dell'articolo precedente, la responsabilità ad adottare l'atto conclusivo spetta al servizio competente, ai sensi dell'ordinamento interno degli uffici.

##### Articolo 13 – Individuazione dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria.

1. E' individuata quale responsabile una unità unica organizzativa per l'intero procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza e di strutture diverse.

2. Di norma è individuata quale responsabile l'unità organizzativa competente ad adottare, secondo l'ordinamento interno, l'atto conclusivo del procedimento.

3. Quando il procedimento amministrativo è gestito da due o più uffici, l'unità responsabile della fase iniziale risponde dell'iter procedimentale, provvedendo a tutte le relative incombenze, fino all'acquisizione degli atti da parte dell'unità organizzativa competente ad intervenire in successione temporale per portare a termine il procedimento (che dovrebbe essere quella competente ad adottare il provvedimento finale). In tali casi il responsabile dell'unità organizzativa inizialmente competente deve comunicare agli interessati le unità organizzative che intervengono successivamente.

##### Articolo 14 – Responsabile del procedimento.

1. E' responsabile del procedimento amministrativo il funzionario (dirigente/responsabile di servizio) che è preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento.

2. Tale funzionario può, con proprio ordine di servizio, nominare responsabile di un singolo procedimento o di una intera categoria di procedimenti, altro funzionario anche sottordinato, incaricato della medesima unità organizzativa, in possesso di qualifica funzionale non inferiore alla categoria **B ex 4° Q.F. [integrata]**

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento o di chi lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, l'ubicazione dell'ufficio del responsabile e l'orario in cui lo stesso è a disposizione del pubblico, sono comunicati all'interessato destinatario del provvedimento finale e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90.

#### **Articolo 15 – Compiti del responsabile del procedimento.**

1. Il responsabile del procedimento o del sub-procedimento, iniziato il procedimento d'ufficio o ad istanza di parte, pubblica o privata, ai fini istruttori, valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento finale; accerta d'ufficio i fatti richiamati; dispone, se ne è direttamente competente, il compimento e l'acquisizione di atti necessari, in caso diverso ne promuove l'adozione presso gli uffici o i servizi competenti ed adotta ogni altra misura per una sollecita ed adeguata istruttoria.

2. Provvede a curare la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti indicati nell'art. 7, 1° c. della L. n. 241/90 e art. 4, 5, 6, L.R. 10/91, dalla quale devono risultare: l'informazione dell'inizio del procedimento, la sua identificazione, la sua data di inizio, l'unità organizzativa responsabile, l'indicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale, i locali e gli orari in cui quest'ultimo riceve i cittadini per prendere visione degli atti, l'avvertimento che è possibile presentare memorie, documenti, e quant'altro necessario. In caso di pluralità di destinatari (ovvero concorrano particolari esigenze di celerità) può disporsi una comunicazione collettiva ed impersonale mediante pubblicazione all'albo pretorio e relativa affissione di manifesti murali nonché una pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale.

3. In tale ipotesi la comunicazione si da per avvenuta a far tempo dall'affissione all'albo pretorio.

4. Può inoltre chiedere: il rilascio di dichiarazioni o rettifiche di precedenti documenti depositati e l'indizione della conferenza di servizi o promuoverla presso l'organo competente ad indirla, nei casi in cui è contemplata la sua operatività.

5. All'esito dell'istruttoria, ove ne abbia la competenza, adotta il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'unità organizzativa competente.

6. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare il termine finale di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

7. Il responsabile del procedimento risponde dell'omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento finale nei confronti del dirigente/responsabile di servizio della struttura di appartenenza dell'unità organizzativa, il quale può dare luogo ad un giudizio di responsabilità in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari più opportune e della valutazione di eventuali danni prodotti.

8. Inoltre può essere soggetto alla richiesta di risarcimento danno od indennizzo da parte dell'utente dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento di attuazione previsto dall'art. 20 della L. n. 59/97.

### **CAPO III – DISCIPLINA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI**

#### **Articolo 16 – Il termine iniziale.**

1. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi di iniziativa dell'amministrazione decorre dalla data di adozione dell'atto di impulso da parte della stessa amministrazione comunale.

2. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte pubblica decorre dalla data di ricevimento dell'atto di iniziativa da parte degli uffici comunali.

3. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte privata decorre dalla data di ricezione dell'atto di iniziativa da parte degli uffici comunali.

4. Qualora l'istanza di cui al comma precedente non sia regolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato nel termine di 30 giorni. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento dell'istanza regolarizzata.

#### **Articolo 17 – Certificazione del termine iniziale.**

1. Nell'ipotesi in cui l'istanza è presentata dal privato direttamente agli uffici dell'amministrazione comunale, il responsabile del procedimento rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulta la data di presentazione provvedendo alla contestuale registrazione al protocollo generale dell'ente.

2. Se l'istanza è inviata per il tramite del servizio postale raccomandato, la certificazione della data di inizio del procedimento è quella apposta sulla ricevuta di ritorno, sulla quale è riportata la data di ricevimento dell'istanza stessa.

3. Se inviata a mezzo postale senza raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio del procedimento è certificata nella comunicazione che il responsabile del procedimento invia all'interessato.

#### **Articolo 18 – Termine finale.**

1. Tutti i procedimenti di competenza dell'amministrazione comunale, devono concludersi con un provvedimento espresso, salvo i casi di silenzio significativo, ed entro un termine prefissato.

2. I termini sono stati fissati per tipologia di procedimento e devono ritenersi comprensivi di tutte le fasi procedurali.

3. Il termine finale di ciascun procedimento è quello stabilito nell'allegato al presente regolamento, nel quale è altresì individuata l'unità organizzativa responsabile.

4. Se il provvedimento è di carattere ricettizio, il termine finale è quello relativo alla comunicazione o notificazione dello stesso all'interessato.

5. In ogni caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione di proposte o comunque atti di competenza di altre amministrazioni pubbliche, il decorso del termine resta sospeso fino a quando non perviene l'atto richiesto.

6. Se nel corso dell'istruttoria è necessaria l'acquisizione di un parere, il termine rimane sospeso fino al ricevimento dello stesso e, comunque, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.

7. Per i procedimenti complessi, da adottare insieme ad altre amministrazioni pubbliche, il termine indicato nell'allegato si riferisce alla parte di procedimento di competenza del Comune.

8. I procedimenti per i quali nell'allegato non sia indicato il termine finale si concludono in trenta giorni.

### **PARTE III**

#### **PROCEDIMENTO DI ACCESSO**

##### **Capo I – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITÀ DI ACCESSO**

#### **Articolo 19 – Il responsabile del procedimento e le modalità di accesso.**

1. I dirigenti/responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza, provvedono, per ciascuna unità organizzativa, a designare il dipendente di qualifica professionale adeguata quale responsabile del procedimento di accesso alle informazioni, agli atti e documenti

amministrativi. Designano, inoltre, il dipendente tenuto a sostituire il responsabile del procedimento in caso di sua assenza o impedimento. La nomina di entrambi deve risultare da un unico atto redatto in duplice copia e deve essere reso noto al pubblico.

2. Il responsabile del procedimento di accesso cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti con le seguenti modalità:

- a) riceve le richieste di accesso;
- b) procede alla identificazione del richiedente;
- c) provvede alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
- d) valuta l'ammissibilità delle richieste con i conseguenti adempimenti, come definiti dal presente regolamento;
- e) cura direttamente l'acquisizione della parte di informazione e di atti di cui non è in possesso presso l'unità competente, che è tenuta ad evadere la richiesta con la massima celerità;
- f) cura la tenuta del protocollo sezionale sul quale registra le istanze di accesso, la scadenza del termine di risposta, la data di esercizio del diritto o della lettera di comunicazione di esclusione o di differimento;
- g) comunica agli interessati il provvedimento di accoglimento o di rigetto, l'esclusione od il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;
- h) redige la casistica delle richieste di accesso, la percentuale degli esiti positivi e negativi, la specificazione dei motivi di esclusione o di differimento.

3. Il responsabile del procedimento di accesso dell'unità organizzativa preposta all'archivio generale del comune provvede, con la collaborazione del sostituto, al servizio di accesso quando gli atti sono ivi depositati ed il relativo procedimento è concluso.

#### **Articolo 20 - Modalità d'accesso**

1. L'esercizio dei diritti di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti, secondo criteri di economicità e di efficacia, nell'interesse dei richiedenti.

2. Il procedimento per l'accesso può iniziare su istanza di una parte, privata o pubblica.

3. La richiesta di accesso, volta ad ottenere le informazioni, la visione degli atti e documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, deve essere presentata innanzi al responsabile del procedimento di accesso di ciascuna unità organizzativa, ovvero innanzi al responsabile dell'U.R.P.

4. Le istanze presentate ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi, immediatamente trasmesse al responsabile del servizio di accesso dell'unità organizzativa competente per materia o, se istituito, al responsabile dell'ufficio relazioni per il pubblico.

5. L'accesso può essere assicurato:

- a) con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili con strumenti informatici elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso;
- b) mediante l'accesso informale;
- c) attraverso l'accesso formale, nei casi previsti dall'art. 25 comma 1 del presente regolamento.

#### **Articolo 21 – Accesso telematico e protocollo informatizzato.**

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'amministrazione comunale appronterà un servizio per consentire agli utenti, durante l'orario di lavoro, l'esercizio del diritto di accesso in via telematica. Nello svolgimento di tale servizio l'utente che con dolo o

colpa provochi danni al sistema di trasmissione telematica dei dati ne risponderà civilmente e penalmente.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, altresì, sarà cura dell'amministrazione comunale dotarsi del sistema di protocollo generale informatizzato.

#### **Articolo 22 - Accesso informale**

1. L'accesso informale avviene secondo le seguenti disposizioni:

a) la richiesta deve essere formulata verbalmente senza alcuna formalità, innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso; da essa devono emergere i dati identificativi del richiedente, gli estremi del documento o comunque gli elementi che ne consentano l'individuazione, l'interesse connesso alla conoscenza del documento e il tipo di accesso (informazione, visione o estrazione di copia).

2. L'identificazione del richiedente viene effettuata per conoscenza diretta del responsabile o mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione.

3. Se l'istanza è presentata per conto di ente, associazione o istituzione è necessario che l'istante dichiari la propria qualità e la funzione svolta nell'ente.

4. I rappresentanti, tutori e curatori devono dichiarare la loro condizione ed il loro titolo legale dal quale la stessa è comprovata.

#### **Articolo 23 – Esame richiesta informale**

1. La richiesta è esaminata immediatamente. Nel caso di esito positivo, il suo accoglimento si traduce nella indicazione della pubblicazione contenente le notizie, nella comunicazione delle informazioni, con l'esibizione del documento al fine di permetterne la visione e l'estrazione di copie, a seconda dell'oggetto della relativa richiesta.

2. Se l'istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere specificatamente ed adeguatamente motivato. La motivazione nei casi di esclusione, di limitazione e differimento dall'accesso deve tenere conto della normativa di cui agli artt. 24, IV c. della L. n. 241/90 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92 e art. 1 L.R. 48/91 e artt. 27 e 28 L.R. 10/91 e del presente regolamento, nonché delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

3. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, possono essere esibiti in visione o rilasciati in copia parzialmente con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle esclusioni o limitazioni.

4. Il provvedimento di rigetto deve contenere l'informazione relativa alla tutela giurisdizionale del diritto azionabile nelle forme e nei termini di cui al quinto comma dell'art. 25 della L. n. 241/90 e dell'art. 28 L.R. 10/91.

#### **Articolo 24 - Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni**

1. L'informazione circa le pubblicazioni ufficiali e la loro consultazione si effettua su richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente, senza necessità che l'ufficio proceda alla identificazione del richiedente.

#### **Articolo 25 – Accesso formale**

1. Quando l'accoglimento immediato dell'istanza informale di accesso non è praticabile a causa del tempo necessario alla ricerca dei documenti ovvero debbano effettuarsi accertamenti anche sommari:

- sulla identità o legittimazione del richiedente,
- sui suoi poteri di rappresentanza,

- sulla sussistenza dell'interesse alla luce delle informazioni e della documentazione fornite dal richiedente,
- sull'accessibilità del documento,

è possibile inoltrare la richiesta di accesso formale secondo le modalità indicate di seguito.

2. Il richiedente deve compilare apposito modulo, formato in originale ed in copia, predisposto dal servizio, da cui devono risultare: i dati personali, la qualità di rappresentante legale ed il titolo da cui deriva il potere di rappresentanza, gli estremi del documento di identificazione, gli estremi del/i documento/i di cui si chiede l'accesso, l'indicazione delle informazioni da ottenere, l'indicazione del procedimento amministrativo se in atto, la specificazione dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza del documento e la sottoscrizione.

3. La richiesta deve altresì evidenziare se l'accesso s'intende esperire mediante la visione del documento o con l'estrazione di copie.

4. La richiesta di accesso può essere presentata od inviata al responsabile del servizio dell'unità organizzativa o, se questa non è individuata, dell'ufficio competente per materia, oppure innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso gestito dall'U.R.P., se istituito.

5. La richiesta contenente i dati indicati nei commi precedenti, può essere inviata mediante raccomandata A.R., per via telematica, elettronica ed informatica.

6. Indipendentemente da quanto previsto dal primo comma del presente articolo il richiedente può sempre formalizzare la richiesta di accesso.

7. Il modulo di richiesta di accesso, una volta presentato deve essere registrato nell'apposito protocollo; copia dello stesso, completata della data di presentazione, del numero di posizione, del timbro del comune e della sottoscrizione del responsabile, è restituito all'interessato per ricevuta.

#### **Articolo 26 – Esame della richiesta di accesso**

1. La richiesta di accesso viene esaminata dal responsabile dell'unità organizzativa secondo le disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.

2. Quando dall'esame del modulo di richiesta di accesso il responsabile del servizio rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di individuarne l'oggetto specifico, lo stesso responsabile dichiara immediatamente la sua inammissibilità, con annotazione sulle copia del modulo - ricevuta.

3. Se l'istanza è irregolare o incompleta, l'amministrazione comunale ne chiede la immediata regolarizzazione oppure la regolarizzazione entro 10 giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di 30 giorni decorre dal giorno della presentazione della richiesta regolarizzata.

4. Le istanze trasmesse da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4 III c. del D.P.R. n. 352/92 sono evase tempestivamente, con termine iniziale decorrente dalla data di arrivo della stessa istanza all'amministrazione comunale.

5. Qualora il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilità di altra pubblica amministrazione, l'istanza è trasmessa immediatamente a tale amministrazione, dandone notizia al richiedente.

#### **Articolo 27 - Termine ed esito dell'accesso formale**

1. Il provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il medesimo termine, all'interessato.

2. La comunicazione, nel caso di esito positivo, deve contenere l'invito a presentarsi nei giorni e negli orari d'ufficio fissati per l'esercizio del diritto di accesso, con l'indicazione delle modalità da eseguire.

3. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato specificamente. La motivazione nei casi di esclusione o di limitazione dell'accesso deve tenere conto della normativa di cui agli artt. 24 IV c. L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92 e art. 1 L.R. 48/91 e artt. 27 e 28 L.R. 10/91 e del presente regolamento e delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

4. La comunicazione agli interessati della esclusione o limitazione dell'accesso agli atti, ai documenti amministrativi, ed alle informazioni, nei casi previsti dagli artt. 21, 22 e 23 del presente regolamento, deve essere effettuata mediante racc. A.R. o notificata entro il termine ordinario di trenta giorni.

5. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, tali documenti possono essere esibiti in visione o rilasciate in copia parzialmente, con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle esclusioni o limitazioni.

6. Il provvedimento di rigetto deve contenere l'informazione relativa alla tutela giurisdizionale del diritto azionabile nelle forme e nei termini di cui al quinto comma dell'art. 25 della L. n. 241/90 e art. 28 L.R. 10/91.

#### **Articolo 28 - Accesso agli atti del procedimento amministrativo.**

1. E' consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso dell'avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della L. n. 241/90 e art. 11 L.R. 10/91.

2. Nei casi previsti dall'art. 10 L. n. 241/90 e art. 8 L.R. 10/91, la competenza per l'ammissione delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è attribuita al responsabile del procedimento amministrativo per il quale si chiede l'istanza di accesso.

3. L'informazione e la visione degli atti interni al procedimento, relativi ad un procedimento amministrativo in atto, devono essere resi nell'immediatezza. L'estrazione di copie degli atti procedurali deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta ed in ogni caso prima della conclusione del procedimento.

#### **Articolo 29 - Visione dei documenti**

1. La visione dei documenti, sia nell'accesso informale che formale, avviene nei locali dell'ufficio del responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso.

2. La visione avviene sul documento originale o su fotocopia autenticata dal responsabile del procedimento.

3. Se la documentazione è complessa, la visione può avvenire in locali appositamente predisposti per tutto il tempo di apertura del servizio di accesso ai cittadini. Nel caso in cui la documentazione sia complessa e voluminosa, la visione può essere ripartita in più giorni.

4. Il soggetto ammesso alla visione dei documenti è tenuto a comportarsi correttamente. Deve astenersi da qualsiasi attività volta ad alterare in qualsivoglia modo l'integrità del documento ed è responsabile dell'eventuale danno ad esso arrecato; può ricopiare in tutto o in parte il contenuto dello stesso.

#### **Articolo 30 - Rilascio copie**

1. Il rilascio di copie è effettuato previa autenticazione delle stesse. Può essere rilasciata copia non autenticata su espressa richiesta dell'interessato, con l'obbligo di utilizzarla sotto la propria responsabilità per uso esclusivamente personale.

2. Anche per le copie non autenticate è dovuto il rimborso di cui al precedente art. 8.

3. Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali il rilascio è effettuato in carta libera con l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente.

## **PARTE IV**

### **LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO**

#### **Capo I - LIMITAZIONI, ESCUSIONI E DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO**

##### **Articolo 31 – Atti dell'Amministrazione Comunale**

1. Tutti gli atti formati dall'amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati, ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Non può essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei protocolli generali o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.

3. E' possibile accedere a serie periodiche di atti o registri di atti relativi ad un periodo particolarmente esteso soltanto per motivi di studio e di ricerche storiche, documentati mediante atti di incarico o di richieste di istituzioni culturali, scientifiche, università degli studi ed amministrazioni pubbliche. L'accoglimento della richiesta deve indicare modalità tali da non alterare il consueto iter dell'attività dell'unità organizzativa competente.

4. La consultazione è esente dai diritti di segreteria; per l'estrazione di copie è dovuto solo il rimborso delle spese vive, secondo le tariffe comunali.

##### **Articolo 32 - Esclusione dell'accesso**

1. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso se non quanto siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli atti interessati indicati nell'art. 24 della L. n. 241/90 e nell'art. 8 del D.P.R. n. 352/92 e art. 27 L.R. 10/91.

2. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al primo comma sono considerati non accessibili solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. L'amministrazione può fissare per ogni singolo documento, o per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti dall'accesso.

3. I documenti non possono essere sottratti all'accesso in ogni caso in cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi dell'amministrazione locale o della stessa stabilmente detenuti e le informazioni da essi desumibili nella fattispecie espressamente disciplinanti dall'art. 8 del D.P.R. n. 352/92, in particolare:

a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale, alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano, a tal proposito, in ogni caso le norme sul segreto di Stato stabilite dall'art. 12 della L. 24 ottobre 1977 n. 801.

b) Quando possa arrecarsi giudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.

c) Quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alle identità delle fonti di informazioni ed alle sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alla attività di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini;

d) Quando i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento ed interessi di natura epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e commerciale, la cui conoscenza o

diffusione è suscettibile di incidere negativamente sulla libera manifestazione della personalità dei soggetti dell'ordinamento, sulla loro sfera giuridica patrimoniale e non.

5. L'istanza di accesso inoltrata per ottenere la visione o la estrazione di copia di documenti ed atti dell'amministrazione da cui trarre notizie e dati da sfruttare per il perseguimento di fini commerciali, non può essere accolta.

6. E' comunque garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

7. Il dirigente/responsabile di servizio insieme con il responsabile del procedimento di accesso e con il coordinamento del Segretario Comunale, individuano i documenti amministrativi da escludere dall'accesso per effetto di quanto dispone il precedente quarto comma.

8. Il presente regolamento è integrato ed aggiornato per quanto riguarda l'individuazione delle serie di atti e documenti amministrativi esclusi dall'accesso con deliberazione del Consiglio Comunale che deve indicare il periodo di durata dell'esclusione, con specificazione della data iniziale e finale.

9. Fino all'integrazione di cui al precedente comma si applicano per l'individuazione degli atti e documenti esclusi dall'accesso, gli artt. 24 della L. n. 241/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92 e L.R. 10/91.

#### **Articolo 33 - Differimento dell'accesso**

1. Il responsabile del procedimento di accesso può disporre il differimento dell'accesso agli atti, documenti ed informazioni al fine di garantire per un periodo limitato, la tutela di interessi di cui all'art. 24 L. n. 241/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92 e art. 27/3c L.R. 10/91.

2. Il differimento può essere disposto per esigenze di riservatezza dell'amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il differimento dei termini per l'esercizio del diritto di accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione dei documenti richiesti od in presenza di esigenze eccezionali, che determinano un flusso tale di richieste cui non può darsi esito nei termini prescritti, oppure nei mesi di luglio ed agosto, in considerazione del personale ridotto in servizio.

4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

#### **Articolo 34 - Silenzio - rifiuto**

1. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

2. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e contro il silenzio rifiuto, il richiedente può proporre ricorso, entro i 30 giorni successivi, al Tribunale amministrativo regionale secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 25 della L. n. 241/90 e art. 28 L.R. 10/91.

## **Capo II - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY**

#### **Articolo 35 - Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento**

1. Ai fini dell'applicazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati autorizzate o cartacee del Comune stesso. Gli adempimenti previsti dalla L. 675/96 e successive modifiche, sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'Ente o da persona da questi delegata.

2. Ai fini dell'attuazione della L. 675/96 e successive modifiche, nell'ambito del Comune, con riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.

3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della L. 675/96.

#### **Articolo 36 - Circolazione dei dati all'interno del Comune**

1. Nell'ambito del proprio ufficio o servizio, il responsabile del trattamento dei dati designa gli incaricati del trattamento.

2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al proseguimento ai fini istituzionali.

#### **Articolo 37 - Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri enti pubblici.**

1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche dati deve essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.

2. Il Comune dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla L. 675/96 e successive modifiche e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta. Particolare riservatezza sarà applicata ai "dati sensibili" relativi alle informazioni trattate nell'ambito socio-sanitario e socio-assistenziale e comunque in tutte quelle informazioni che attengono alla sfera dei dati personali e riservati.

3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.

#### **Articolo 38 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi**

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistono le condizioni individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni della L. 675/96 e successive modifiche. In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.

#### **Articolo 39 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali.**

1. Le richieste di accesso presentate dai Consiglieri Comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato. Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicherà l'articolo precedente.

## **PARTE V**

### **CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI**

#### **Articolo 40 - Concessionari di servizi pubblici**

1. In conformità all'art. 23 L. n. 241/90 e art. 25 L.R. 10/91 ed all'art. 2 del D.P.R. n. 352/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme della visione, dell'informazione e del rilascio di copie è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Costituiscono oggetto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni relative all'espletamento del servizio che il concessionario gestisce per conto del Comune tra i quali: atto di concessione dal quale risultano le norme regolatrici dell'affidamento del servizio del suo esercizio; le tariffe di allacciamento, erogazioni del servizio, prestazioni accessorie e complementari; i procedimenti con i quali i cittadini sono ammessi alla fruizione del servizio in concessione, con i connessi preventivi di opere, lavori e tempi di esecuzione; ogni altro documento amministrativo relativo all'esecuzione del servizio comunale in concessione.

3. Le future convenzioni/concessioni devono prevedere tra gli obblighi del concessionario l'assicurazione del diritto di accesso in conformità della disciplina del presente regolamento.

#### **Articolo 41 - Aziende speciali comunali**

1. Le aziende speciali predispongono entro 60 giorni l'entrata in vigore del presente regolamento, con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la disciplina per l'esercizio del diritto di accesso in conformità del presente regolamento.

2. La deliberazione di cui al precedente comma è atto fondamentale e come tale è soggetta ad approvazione del consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 23 VI c. della L. n. 142/90 e art. 1 L.R. 10/91.

#### **Articolo 42 - Istituzioni comunali**

1. Alle istituzioni comunali si applicano le norme previste nel presente regolamento.

#### **Articolo 43 – Società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali**

1. Le disposizioni dell'art. 31 si applicano, con gli adeguamenti necessari riferiti alla natura del rapporto con l'amministrazione, alla gestione dei servizi pubblici comunali effettuati dalle società per azioni con prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22 III comma lett. e) della L. n. 142/90 e art. 37 L.R. 10/91 norme di rinvio alla 241/90.

## **PARTE SESTA**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 44 – Ambito di efficacia**

1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi di competenza del comune.
2. Lo stesso si applica sia ai procedimenti che iniziano su richiesta di pubbliche amministrazioni e sia a quelli che procedano su impulso d'ufficio.
- 3.

#### **Articolo 45 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo di legittimità da parte del Co.Re.Co., esperite le procedure previste dallo statuto.
2. Copia del regolamento sarà trasmesso dal Sindaco, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza della Regione, in conformità all'art. 31 L.R. n. 10/91.

**IL PRESIDENTE DEL C.C.**

**Saccone Ignazio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Paolo Reitano**

**Allegato: elenco esemplificativo dei procedimenti amministrativi di competenza comunale, con indicazione del tempo necessario ad espletarli.**

**PROCEDIMENTI CHE FANNO CAPO A:**

**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: AREA AMM.VA TERMINE FINALE (gg)**

- 1) Idoneità sanitaria locali ed attrezzature per produzione e smercio alimenti e bevande (lettera alla ASL) 30
- 2) Idoneità sanitaria locali ed attrezzature per produzione e smercio alimenti e bevande ( autorizzazione) 30
- 3) Apertura spacci per vendita carne fresca, congelata o comunque preparata e apertura laboratori per produzione carni insaccate, salate o preparate (lettera Asl ai fini dell' accertamento sanitario) 30
- 4) Apertura spacci per vendita carne fresca, congelata o comunque preparata e apertura laboratori per produzione carni insaccate, salate o preparate (autorizzazione) 30
- 5) Utilizzo apparecchi radio - TV – Juke boxes 30
- 6) Esercizio arte tipografica, litografica, fotografica e riproduzione fotografiche 30
- 7) Impianto esercizio ascensori montacarichi 30
- 8) Esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture 30
- 9) Raccolta di fondi od oggetti, collette e questue 45-60
- 10) Esercizio attività barbieri e parrucchieri 90
- 11) Rivendita quotidiani e periodici 45-60
- 12) Concessione impianto distribuzione carburanti 180
- 13) Trasporti funebri 2-5
- 14) Estumulazioni, esumazioni straordinarie 30
- 15) Denominazioni vie, piazze, monumento lapidi 60-70
- 16) Rilascio libretto di lavoro 3-5
- 17) Rilascio stato di famiglia storico 15-20
- 18) Contributi economici ai bisognosi 25-40
- 19) Ricoveri in case di riposo di inabili o indigenti 25-40
- 20) Concessione cimiteriale 60
- 21) Utilizzo impianti e strutture di proprietà 25-40
- 22) Erogazione sussidi ai bisognosi 125
- 23) Assegnazione alloggi ERP 60
- 24) Invito a licitazione privata e appalto/concorso 60
- 25) Approvazione risultati verbali licitazione privata e asta pubblica 30
- 26) Conclusione contratti 30
- 27) Conclusione contratto di acquisto ed alienazione 90
- 28) Svincolo cauzioni 30
- 29) Esecuzioni deliberazioni 30

## **UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: UFFICIO PERSONALE**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO      TERMINE FINALE (gg)

- 1) Prova selettiva per posti fino alla IV q. f.      30
- 2) Espletamento prova selettiva per posti fino alla IV q. f.      25-30
- 3) Nomina posti fino IV q. f.      30
- 4) Concorso per copertura posti dalla V q. f. in su      30
- 5) Espletamento dei concorsi      120-150
- 6) Nomina posti di ruolo dalla V q. f. in su      30
- 7) Prova selettiva per posti dalla V q. f. in su a tempo determinato      30
- 8) Espletamento prova selettiva per l'assunzione a tempo determinato per posti dalla V q. f. in su      60-90
- 9) Nomina posti dalla V q.f. in su a tempo determinato      30
- 10) Attestati di servizio      30
- 11) Aspettative e congedi straordinari      30
- 12) Liquidazione equo indennizzo      180
- 13) Mobilità esterna a domanda da e per altri enti      90
- 14) Sanzione disciplinare della censura      45
- 15) Sanzione disciplinare oltre la censura      180
- 16) Dispensa dal servizio militare per infermità      60-90
- 17) Provvedimento di natura ordinaria relativo al personale      30
- 18) Predisposizione atti relativi al FES o in genere al trattamento accessorio dei dipendenti entro 30 giorni dal parere della delegazione trattante

## **UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: AREA FINANZIARIA**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO      TERMINE FINALE

- 1) Liquidazione fatture      30
- 2) Attribuzione liquidazione e diritti, indennità compensi, rimborsi ad amministratori o dipendenti      30
- 3) Pagamento o incasso di somme      30
- 4) Pagamento contributi ai bisognosi      30
- 5) Occupazione di aree pubbliche      60-80

## **UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: AREA TECNICA**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO      TERMINE FINALE (gg)

- 1) Autorizzazione gratuita per:  
pertinenze non autonomamente utilizzabili,  
impianti tecnologici, occupazione di suolo  
per deposito materiale o esposizione di merci,  
opere di demolizione      60
- 2) Autorizzazione gratuita di interventi di:

- manutenzione straordinaria restauro e  
risanamento conservativo 90
- 3) Autorizzazione/concessione onerosa/gratuita  
per mutamento di destinazione d'uso senza/con  
opere a ciò preordinate (fonte normativa: legge regionale) 90
- 4) Concessione gratuita e Concessione onerosa:  
- entro 60 giorni dall'istanza compimento istruttoria,  
relazione tecnica, richiesta del parere alla commissione  
edilizia in ordine ai progetti presentati;  
(tale termine può essere interrotto una sola volta entro  
15 gg. Dall'istanza per richiedere integrazioni alla  
documentazione) entro 10 gg. (successivi allo scadere dei 60 gg)  
proposta di provvedimento conclusivo;  
(i suindicati termini sono raddoppiati per i comuni con  
popolazione superiore a 100.000 abitanti)  
entro 15 giorni successivi rilascio o diniego (in caso di  
inerzia il comune può essere intimato ad adottare il  
provvedimento entro 15 gg. successivi)
- 5) Comunicazione opere interne 30
- 6) Comune con abitanti superiore a 30.000:  
certificato contenente tutte le prescrizioni  
ed i vincoli urbanistici ed edilizi della  
zona e degli immobili oggetto di concessione  
ai fini della formazione del silenzio assenso 60
- 7) Parere commissione edilizia comunale su richiesta  
del Presidente della Provincia in caso di ricorso  
del richiedente entro i successivi 60 giorni dal  
termine prescritto di 90 gg. 30
- 8) Certificato agibilità – abitabilità (entro 45 giorni  
dalla presentazione dell'istanza, se il comune rimane  
inerte si forma il silenzio assenso entro i successivi  
(180 giorni)
- 9) Lavori di costruzione manutenzione straordinaria  
di linee e cabine stazioni elettriche che attraversano  
beni demaniali, zone vincolate che interferiscono  
con opere pubbliche: comunicazione proprie  
osservazioni ed opposizione all'ufficio Regionale  
del Genio Civile. 60
- 10) Concessione edilizia per opere edilizie adibite  
a stazioni e cabine stazioni elettriche che  
attraversano beni demaniali, zone vincolate  
che interferiscono con opere pubbliche:  
comunicazione proprie osservazioni ed opposizioni  
all'ufficio Regionale del Genio Civile 60
- 11) Certificato di destinazione urbanistica 60
- 12) Autorizzazione impianti emissione in  
atmosfera parere del Comune alla Regione 45
- 13) Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata 90
- 14) Autorizzazione allo scarica di reflui recapitanti  
sul suolo, in corpi idrici superficiali in pubbliche  
fognature 180

- 15) Autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose 60
- 16) Autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose (per diffida) 30
- 17) Classificazione delle industrie insalubri operanti sul territorio comunale (senza prefissione di termine)
- 18) Assegnazione lotti PIP e PEEP 90
- 19) Autorizzazione attività di cava:  
procedura di pubblicazione della domanda entro 8 giorni dal ricevimento;  
entro il 31 ottobre di ciascun anno invio alla Provincia del referto di avvenuto deposito nonché parere del consiglio comunale
- 20) Denuncia di inizio di attività:  
opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo;  
opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, Rampe, ascensori esterni, recinzioni, mura di cinta e cancellate; aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; opere interne che non comportano modifiche di sagome esterne, e non pregiudicano la statica;  
impianti tecnologici; varianti di concessione edilizia; parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;  
Per tali interventi il comune entro 30 giorni, che decorrono dalla presentazione della denuncia da parte del privato, deve adottare, se riscontra irregolarità o difetti di condizioni, provvedimento motivato di inibizione dei lavori denunciati.